



SERVIZIO ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
IL RESPONSABILE
VITTORIO ELIO MANDUCA

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

CFR.FILE.SEGNATURA.XML
CFR.FILE.SEGNATURA.XML

Ai Servizi Territoriali
Alle Polizie Provinciali
Alle Macroaree
Agli ATC
Alle Associazioni Venatorie
Alle Organizzazioni professionali Agricole

LORO SEDI

Oggetto: Caccia al cinghiale. Riscontro quesiti.

A seguito della decisione della Regione, assunta di concerto con la Prefettura di Bologna, di consentire limitatamente alla sola caccia al cinghiale, oltre ovviamente al “controllo” effettuato sulla medesima specie, lo spostamento dei cacciatori tra Comuni diversi da quello di residenza, sono pervenute a questo Servizio numerose richieste di chiarimento alle quale si intende dare riscontro con la presente nota.

L'attività venatoria sulla specie cinghiale, diversamente dall'attività venatoria relativa ad altre specie cacciabili, si configura a tutti gli effetti come attività di pubblico servizio e/o di pubblica utilità, in quanto è indispensabile la riduzione drastica della popolazione di tale specie non solo per ridurre i danni all'agricoltura e l'incidentalità stradale ma, soprattutto, come azione di prevenzione di carattere sanitario nei confronti della Peste Suina Africana (P.S.A.), come peraltro è previsto nel piano di contrasto a questa patologia approvato dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

Conseguentemente, tutte le forme di caccia al cinghiale, **selezione, girata e braccata**, per l'esercizio delle quali è prevista l'assegnazione di specifiche zone di caccia a ciascun cacciatore sia da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) che delle Aziende-Faunistico-Venatorie (AFV), giustificano pertanto lo spostamento dei cacciatori tra Comuni diversi della Regione ma anche da Comuni di altre Regioni, a condizione che le disposizioni sanitarie vigenti in queste ultime lo consentano.

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Tel. 051.527.4820-4627
Fax 051.527.4688

TerritorioRurale@Regione.Emilia-Romagna.it
PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

				INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:DP	/	/	Classif:	4067	400	120	20			Fasc.	2020	2	



I partecipanti alle azioni di caccia collettiva devono essere ricompresi tra quelli facenti parte dei gruppi e delle squadre autorizzati dall'Amministrazione regionale Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ciascuna Provincia (S.T.A.C.P.). Gli invitati possono partecipare solo se residenti nel Comune dove si svolge l'azione di caccia.

Per quanto riguarda i cacciatori che esercitano la loro attività in Azienda Faunistico-Venatoria, il Concessionario dell'AFV dovrà formalizzare allo STACP e al Comando di Polizia provinciale o della Città Metropolitana di Bologna l'anagrafica dei soggetti partecipanti alle girate e alle braccate, nonché dei cacciatori di selezione, corredato dai recapiti telefonici dei medesimi.

I cacciatori provenienti da altri Comuni, durante gli spostamenti verso e dai luoghi di caccia, oltre alla prevista autocertificazione, devono munirsi di un attestato, rilasciato dall'ATC, che riporti il nominativo del cacciatore o della squadra o gruppo di appartenenza nonché il luogo nel quale si svolgerà l'azione di caccia e la data.

È ovviamente necessario che tutti i cacciatori, con particolare riferimento ai partecipanti alla caccia collettiva, rispettino sia le misure di distanziamento sociale disposte sia dal DPCM del 3 novembre 2020 che quelle dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 12 novembre 2020. A tal proposito sono vietati gli "assembramenti" legati alla fase iniziale dell'azione di caccia (organizzazione delle poste e firma dei registri di presenza), che devono essere sostituiti con modalità di comunicazione a distanza per consentire al cacciatore di raggiungere direttamente la sua postazione, che quelli legati alla fase finale. Il cacciatore a fine azione di caccia deve fare rientro alla propria abitazione e i capi abbattuti trasportati alle case di caccia da un numero limitatissimo di cacciatori residenti nel comune nel quale è situata la casa di caccia stessa.

Per le medesime finalità sopra esposte, è inoltre consentito il servizio di recupero dei capi feriti da parte dei soggetti abilitati ai sensi del R.R. n.1/2008.

Distinti saluti

Avv. Vittorio Elio Manduca
firmato digitalmente